

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Dalla sentenza di primo grado emerge che Tribunale ha rilevato che l'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2000 è riferibile alle sole opere di costruzione e non anche alle attività di manutenzione, che erano quelle alle quali il lavoratore infortunato era addetto, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale. Quanto all'art. 122 dello stesso d.lgs., questo si applica solo ai lavori che espongono il lavoratore a un rischio di caduta da altezza superiore a 2 m, mentre nel caso di specie dall'istruttoria sarebbe emerso che il lavoratore era caduto da altezza inferiore. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti le violazioni degli artt. 96, comma 1, lettera g), e 90, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 81 del 2000 riferite all'omessa redazione del piano operativo di sicurezza e all'omessa designazione del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione. La Corte d'appello ha radicalmente ribaltato tale prospettiva ricostruttiva, escludendo l'applicabilità di tali ultime due disposizioni, essendosi trattato, secondo la sua ricostruzione, di piccoli lavori di durata presunta non superiore a dieci giorni finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture per servizi che non espongano lavoratori a rischi di cadute dall'alto dall'altezza superiore a 2 m.; mentre non vi sarebbe alcun obbligo incidente sul committente circa la redazione del piano operativo di sicurezza. La stessa Corte d'appello ha invece ritenuto, senza fornire alcuna argomentazione né in fatto né diritto pur contraddicendo quanto affermato dal Tribunale, che l'imputato abbia violato l'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2000 l'art. 122 dello stesso d.lgs..

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 23 agosto 2018.

Note

L'imputato è il Consigliere di Amministrazione delegato per la sicurezza.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.